

COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa
AREA AFFARI GENERALI

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROFILASSI CONTRO LE PARASSITOSI DEGLI ANIMALI BOVINI.

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (C.I.G.): **Z2C0EACAC0**

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto L'affidamento del servizio per effettuare la profilassi contro le parassitosi degli animali da allevamento bovino, ricadenti sul territorio comunale e condotte da allevatori residenti a Rosolini, nel numero di 1.500 capi di età compresa tra 06 e 24 mesi.

L'acquisto del farmaco da somministrare ai singoli capi è a carico dell'aggiudicatario del servizio e la dose sarà stabilita dallo stesso in funzione delle conoscenze acquisite sulla presenza dei parassiti presenti nel territorio e nel pieno rispetto delle indicazioni riportate nel foglio illustrativo del farmaco utilizzato.

Il farmaco da utilizzare nel predetto trattamento è il seguente: **IVOMECE**

Il servizio deve essere effettuato, secondo le prescrizioni di esecuzione dettagliatamente contenute nel presente capitolato. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente Capitolato d'Oneri. Pertanto, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi da esso derivanti.

ART. 2 - LUOGO DI CONSEGNA ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di profilassi deve essere effettuato presso gli allevamenti bovini delle aziende di proprietà di cittadini del Comune di Rosolini ricadenti nel territorio comunale. Per l'esecuzione del servizio il prezzo medio posto a base d'asta, soggetto a ribasso, è di €. **5,40**, di cui €. **3,40** (IVA al 10%) per il costo farmaco/capo (n. **1.500**) ed €. **2,00** (IVA al 22%) per somministrazione/capo dello stesso. L'importo presunto del contratto ammonta ad €. **8.100,00** IVA compresa. Il servizio dei trattamenti antiparassitari degli allevamenti deve essere effettuato da professionisti regolarmente iscritti all'Ordine Professionale dei Medici Veterinari, e comprende:

a) **pratica della profilassi** - "sverminazione" con un farmaco di cui all'art. 1. La dose da somministrare ai singoli capi sarà stabilita dallo stesso aggiudicatario del servizio sulla base della tipologia e della pezzatura dell'animale trattato.

b) **redazione di una relazione complessiva iniziale, intermedia e finale**, nel quale deve essere descritta la procedura eseguita, il numero e la tipologia dei capi trattati, il farmaco ed il dosaggio utilizzato.

Alle relazioni intermedie e finali dovrà essere allegata copia del registro "trattamenti medicinali - veterinari del medico del professionista aggiudicatario.

c) **comunicazione obbligatoria** da parte del Medico Veterinario aggiudicatario al titolare dell'azienda ed all'A.S.P. di Siracusa - Distretto di Noto - Servizio veterinario ex area C degli animali trattati e dei tempi di sospensione previsti per la tipologia di farmaco utilizzato per le produzioni di carne;

d) **corretta annotazione** dei trattamenti, per tutti gli allevamenti sottoposti all'intervento, nell'apposito registro vidimato dall'A.S.P. di Siracusa - Distretto di Noto - Servizio veterinario ex area C.

Pertanto, qualora un allevatore non possieda il registro vidimato va escluso dal trattamento:

ART. 3 - DURATA ED IMPORTO CONTRATTUALE

Il servizio deve essere effettuato successivamente alla comunicazione di aggiudicazione e deve essere completato **entro 180 giorni** dalla stipula.

L'importo a base d'asta per ogni capo bovino al quale sarà effettuato il trattamento di profilassi è di €. **5,40** di cui €. **3,40** per farmaco ed €. **2,00** per trattamento, comprensivo di IVA e di ogni altro onere o spesa. Il numero di bovini da trattare è pari a **1.500**.

L'importo derivante dall'aggiudicazione del presente appalto è fisso ed invariabile indipendentemente da ogni eventualità. In caso di vendita, macellazione o rifiuto del servizio di profilassi (ed. sverminazione) da

parte dell'allevatore il pagamento verrà calcolato sull'effettivo numero dei capi trattati. Nel prezzo unitario di ogni capo trattato si considerano interamente compensati dall'Ente appaltante tutte le attività, i farmaci e tutto il materiale necessario per l'effettuazione del servizio, tutte le spese ed ogni altro onere espresso e non dai presente capitolato inerente e conseguente al servizio oggetto dello stesso capitolato. L'aggiudicatario, pertanto, con il corrispettivo ricavato è compensato di tutte le spese sostenute per effettuare il servizio, di tutti gli oneri e di ogni suo avere.

ART. 4 – PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo complessivo del contratto residuo sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, previa verifica del numero dei capi trattati sulla base dei verbali e delle disposizioni di cui all'art. n. 2 del presente capitolato, della regolare e conforme effettuazione del servizio oggetto del contratto. Si stabilisce sin d'ora che il Comune, per ottenere la refusione di eventuali danni già contestati all'aggiudicatario, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità potrà rivalersi mediante incameramento della cauzione se prevista o, in subordine, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti per la fornitura effettuata. Ai fini del pagamento delle somme spettanti, l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. a pena di nullità del contratto. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, ed a comunicare al Comune di Rosolini gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione. Il mancato adempimento dei suddetti obblighi ed il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 5 - OBBLIGHI PER LA DITTA PARTECIPANTE/AGGIUDICATARIA

Il partecipante alla gara è obbligato:

- ad improntare la propria offerta a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiarando che non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.

Il partecipante alla gara nel caso di aggiudicazione è obbligato:

- a porre in essere tutte le attività di cui all'art. 2 del presente capitolato;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali).

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatta esecuzione del servizio e dello svolgimento delle attività, assumendo a proprio esclusivo carico, tutti gli oneri e le responsabilità ed ogni rischio connesso alle attività oggetto del contratto, tenendo indenne l'Ente appaltante da qualsiasi onere e responsabilità derivante dal verificarsi di eventi che dovessero arrecare danni agli usufruttori del servizio e a terzi. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, potessero derivare all'Ente appaltante o a terzi - persone o cose -, si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocate nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcuna possibilità di diritto di rivalsa o compenso da parte

dell'Ente appaltante. Pertanto, l'aggiudicatario si obbliga a ritenere sollevato l'Ente appaltante da qualsiasi responsabilità per fatti e danni di qualsiasi entità e natura, dolosi o colposi, che si verificassero a danno di terzi, ivi compreso il committente medesimo. L'aggiudicatario espleta i servizi, le prestazioni e le attività oggetto del presente capitolato e del contratto sotto la propria esclusiva responsabilità ed in relazione agli obblighi normativamente previsti e a quelli assunti con l'accettazione del presente capitolato e/o derivanti dal contratto, solleva l'Ente appaltante da qualsiasi responsabilità per tutti i danni eventualmente subiti da persone e cose, in dipendenza di qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione dei servizi, delle prestazioni e delle attività oggetto del presente capitolato. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante.

ART. 7 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALITÀ'

L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare regolarmente e correttamente il servizio oggetto del presente capitolato e si impegna a rispettare tutte le obbligazioni in esso previste. Inoltre, le prestazioni e le attività oggetto del presente capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel contratto. L'aggiudicatario, pertanto, è obbligato a corrispondere una penale di € 200,00, per ogni inadempienza riscontrata dall'Ente appaltante, direttamente o su segnalazione di terzi, per i seguenti casi, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e civili:

- a) si rende colpevole di manchevolezze o deficienze nella qualità del servizio affidato o nello svolgimento delle attività;
- b) effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievi, d'invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- c) non ottempera alle prescrizioni in ordine alla documentazione da presentare e ai tempi stabiliti da osservare per il servizio da prestare;
- d) mancato rispetto di ogni singolo punto o obbligo previsto dal presente capitolato e/o contratto;
- e) sospensione, interruzione e/o mancata esecuzione, parziale o totale del servizio e/o delle attività previste dal presente capitolato. In relazione a tale ipotesi si specifica che l'esecuzione dei servizi, delle prestazioni e delle attività oggetto del contratto non può essere interrotta, né sospesa dall'aggiudicatario per nessun motivo, salvo cause si forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dall'Ente appaltante. Si precisa che le suddette penali sono cumulabili tra loro. L'Ente appaltante, sulla base dell'importanza delle irregolarità riscontrate e degli obblighi violati, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi, per più di tre volte nel corso della durata dell'appalto, di manchevolezze e di violazioni regolarmente contestate in via definitiva, o del danno arrecato all'immagine dell'Ente appaltante, avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei maggiori danni subiti dalla stessa.

ART 8 - FORNITURA EXTRA CONTRATTUALE

L'aggiudicatario si impegna, durante il periodo di esecuzione del servizio, ad effettuare, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, una effettuazione complementare del servizio, qualora se ne verificasse la necessità, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'Ente. L'effettuazione complementare del servizio deve possedere le stesse caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto e deve essere assicurato alle medesime condizioni riportate nel presente capitolato.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente appaltante, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, potrà risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile previa comunicazione all'aggiudicatario con raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, malgrado gli avvertimenti della

Amministrazione, o nel caso di comportamenti che arrechino grave pregiudizio al servizio ed alle attività oggetto del presente capitolato;

b) qualora l'aggiudicatario incorra, nel corso della durata del contratto, in tre formali contestazioni con conseguente applicazione delle penalità, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari, o di quelle contenute nel presente capitolato. Ove ne ricorrano le condizioni o lo ritenga necessario, l'Ente appaltante potrà procedere in giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

e) cessione dell'attività dell'aggiudicatario;

d) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale dell'attività, anche se motivate dall'esistenza di controversie con l'Amministrazione;

e) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme del presente capitolato;

f) interruzione non motivata del servizio per più giorni;

g) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

h) sub-appalto o cessione totale o parziale del servizio oggetto del presente contratto;

i) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2 comma 2, della L.R. n. 15 del 20.11.2008 il quale prevede "la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa aggiudicatola siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

1) inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che determina la risoluzione di diritto del presente contratto. L'amministrazione, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere il contratto e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziali o di costituzione in mora. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità all'Amministrazione. Nel caso di risoluzione del contratto l'Ente appaltante si rivarrà sull'aggiudicatario per il risarcimento dei danni subiti. L'Ente appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento anche di scarsa importanza di clausole ritenute essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni cinque. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto se l'aggiudicatario non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione o ad adempiere agli obblighi previsti.

ART. 10- REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è vietata.

ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Pena la rescissione del contratto e il conseguente risarcimento dei danni, è fatto assoluto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato. E' comunque consentito, ai fini del completamento del servizio entro i termini fissati nel Capitolato d'Oneri, avvalersi del supporto di personale aggiuntivo Medico/Veterinario, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente, con regolare contratto di affidamento di incarico professionale.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI

L'Ente appaltante, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.si., informa la ditta aggiudicataria, che acconsente ed autorizza al trattamento dei dati, che tratterà i propri dati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento della funzione istituzionale e delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti anche comunali in materia, nell'ambito del presente contratto con il quale la presente dichiarazione viene resa e per essere forniti ad altri soggetti

pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente, per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. La ditta aggiudicataria, a sua volta, è tenuta all'osservanza, anche da parte dei propri collaboratori, del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., in materia di tutela della persona e del trattamento dei dati personali e delle notizie riservate delle quali è venuto a conoscenza in occasione dell'effettuazione del servizio oggetto del presente appalto.

ART. 13 -CONTROVERSIE E FORO COMPFTENTE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto il Foro competente è quello di Siracusa.

ART-.14 - NORMATIVA DI RINVIO E NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e/o dal contratto si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato. Si applicano, inoltre, automaticamente le disposizioni avente carattere obbligatorio in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, comunque attinenti a servizi, alle prestazioni ed alle attività oggetto del contratto. La partecipazione alla gara, mediante dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente capitolato d'oneri e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi/forniture.

ART. 15 – COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dalla ditta aggiudicataria al Comune di Rosolini, riguardante l'esecuzione del contratto, deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Rosolini – Via Roma n. 2 – 96019 Rosolini. Mentre qualunque comunicazione scritta del Comune d Rosolini alla ditta aggiudicataria sarà inviata presso la sede del domicilio eletto che la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Ente appaltante.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile delle attività istruttoria e preparatoria è l'Ufficio Attività Produttive, il responsabile del procedimento è il sig. Saverio Adamo.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

Saverio Adamo

